

# Ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm)

172.041.1

dell'8 settembre 2004 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1977<sup>1</sup> (LOGA),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce i principi secondo cui l'Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni.

<sup>2</sup> La riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Consiglio federale si conforma alla presente ordinanza.

<sup>3</sup> La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effettuate dalle unità organizzative in concorrenza con privati.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le normative di diritto speciale. Possono essere emanate deroghe per quanto siano necessarie a un ambito amministrativo.

## **Art. 2**            Obbligo di pagare gli emolumenti

<sup>1</sup> Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento.

<sup>2</sup> Se più persone hanno congiuntamente occasionato una decisione o domandato una prestazione esse rispondono solidalmente dell'emolumento.

## **Art. 3**            Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità.

<sup>2</sup> È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:

- a. vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; oppure
- b. si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni.

RU 2004 4471

<sup>1</sup> RS 172.010

**Art. 4** Base di calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti vengono calcolati in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un'unità amministrativa.

<sup>2</sup> I costi complessivi si compongono:

- a. dei costi diretti di personale dell'unità amministrativa;
- b. dei costi diretti di posti di lavoro dell'unità amministrativa, come i costi di manutenzione e di esercizio, nonché dei costi di ammortamento degli edifici, dei mobili, delle attrezzature, degli apparecchi e delle macchine utilizzati;
- c. di una quota adeguata dei costi delle prestazioni dei servizi centrali (costi generali), di massima un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale;
- d. dei costi speciali di materiale e di esercizio.

<sup>3</sup> L'amministrazione federale delle finanze (AFF) calcola ogni anno i costi diretti di personale e di posti di lavoro dell'Amministrazione federale.

**Art. 5** Determinazione delle aliquote degli emolumenti

<sup>1</sup> Le aliquote degli emolumenti sono stabilite secondo il dispendio di tempo o forfettariamente.

<sup>2</sup> Per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l'interesse pubblico e l'interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli.

<sup>3</sup> Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza può essere previsto un supplemento di diritto speciale all'aliquota ordinaria dell'emolumento.

**Art. 6** Esborsi

<sup>1</sup> Gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e vengono calcolati separatamente.

<sup>2</sup> I seguenti costi sono considerati esborsi:

- a. i costi per la consultazione di terzi;
- b. i costi per l'acquisizione di documenti;
- c. i costi di trasmissione e di comunicazione;
- d. i costi di viaggio e di trasporto.

**Art. 7** Determinazione dell'emolumento in casi singoli

<sup>1</sup> In casi singoli l'unità amministrativa stabilisce l'emolumento entro i limiti dell'aliquota determinante.

<sup>2</sup> Essa prende in considerazione le circostanze concrete.

**Art. 8** Partecipazione di più unità amministrative

<sup>1</sup> Se più unità amministrative partecipano all'emanazione di una decisione o alla fornitura di una prestazione, ognuna di esse stabilisce l'emolumento per il proprio dispendio in base al disciplinamento determinante degli emolumenti e lo comunica all'unità responsabile.

<sup>2</sup> L'unità amministrativa responsabile determina l'emolumento complessivo secondo l'articolo 7 capoverso 2.

<sup>3</sup> Essa è competente per la fatturazione o la decisione relativa all'emolumento complessivo.

**Art. 9** Costi presumibili

Se una decisione o una prestazione esige un dispendio straordinario, l'unità amministrativa informa precedentemente la persona tenuta a pagare l'emolumento sul suo importo presumibile.

**Art. 10** Anticipo e pagamento anticipato

L'unità amministrativa può, in casi fondati, segnatamente in caso di domicilio all'estero o di morosità, esigere dalla persona tenuta a pagare l'emolumento un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.

**Art. 11** Fatturazione e decisione relativa all'emolumento in caso di prestazioni

<sup>1</sup> L'unità amministrativa allestisce la fattura dell'emolumento immediatamente dopo la fornitura della prestazione.

<sup>2</sup> In caso di controversia sulla fattura emana una decisione relativa all'emolumento.

<sup>3</sup> La procedura è disciplinata dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

**Art. 12** Esigibilità

<sup>1</sup> L'emolumento è esigibile:

- a. nel caso di decisioni: con il loro passaggio in giudicato;
- b. nel caso di prestazioni: al momento della fatturazione;
- c. nel caso di una fattura contestata: con il passaggio in giudicato della decisione relativa all'emolumento

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di trenta giorni a decorrere dall'inizio dell'esigibilità. In casi speciali l'unità amministrativa può prorogare il termine di pagamento.

<sup>3</sup> Trascorso infruttuoso il termine di pagamento, l'unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l'emolumento, di massima mediante lettera raccomandata, un termine supplementare di 20 giorni, con l'indicazione che alla scadenza di siffatto termine supplementare l'AFF è incaricata della riscossione del credito.

<sup>4</sup> Con la fissazione del termine supplementare la persona tenuta a pagare l'emolumento è costituita in mora. L'interesse di mora è del 5 per cento.

**Art. 13** Differimento, riduzione e condono

L'unità amministrativa può differire, ridurre o condonare l'emolumento per indigenza della persona tenuta a pagare l'emolumento o per altri motivi importanti.

**Art. 14** Prescrizione

<sup>1</sup> Il credito si prescrive in cinque anni dall'inizio dell'esigibilità.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell'amministrazione inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo.

<sup>3</sup> Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

**Art. 15** Diritto previgente: modifica

...<sup>2</sup>

**Art. 16** Disposizioni transitorie

Le ordinanze di diritto speciale della Confederazione in materia di emolumenti devono essere adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2006.

**Art. 17** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

<sup>2</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2004** 4471.